

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 02 LUGLIO 2019 ORE 06:00

Antiriciclaggio: verso il recepimento della V direttiva

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Nella seduta del 1° luglio 2019 il Consiglio dei Ministri ha esaminato il decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio: accessibilità pubblica alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici affini ed estensione dei vincoli di segnalazione ai wallet provider e ai prestatori dei servizi di cambio tra valute virtuali e legali costituiscono alcune delle novità del decreto, frutto anche della procedura di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto dispone anche l'ampliamento degli obblighi antiriciclaggio a commercianti ed intermediari d'arte.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2018 della direttiva n. 2018/843/UE - nota come **V direttiva antiriciclaggio** - ha reso necessario e quanto mai opportuno un nuovo adeguamento della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo recata dal D.Lgs. n. 231/2007, in linea con quanto avvenuto ad opera del D.Lgs. n. 90/2017, all'indomani della pubblicazione della IV direttiva n. 2015/849.

Leggi anche

- [Antiriciclaggio: pubblicata la V direttiva UE](#)
- [Antiriciclaggio: collaborazione attiva e scambio dati al centro della V direttiva](#)
- [Antiriciclaggio: necessarie maggiori informazioni sulla titolarità effettiva dei trust](#)
- [Antiriciclaggio: stretta su carte prepagate e monete virtuali](#)

La V direttiva, in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione ufficiale, infatti, obbligava gli Stati membri al recepimento interno delle modifiche, entro il 10 gennaio 2020. Esaurita la procedura di [consultazione pubblica](#) sul sito del MEF, lo schema di decreto legislativo recante le modifiche alla disciplina interna è stato discusso dal Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019.

Quali sono le novità?

Il decreto attuativo prevede, in primo luogo, l'ampliamento del perimetro applicativo delle disposizioni in materia di **identificazione delle operazioni sospette** relativamente a una serie di fattispecie e attività quali:

- i) i servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i servizi di portafoglio digitale;
- ii) le attività di commercio o di conservazione di opere d'arte.

Viene inoltre stabilita l'estensione degli adempimenti previsti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ai soggetti incaricati delle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza, il rafforzamento degli **obblighi di adeguata verifica della clientela** e l'accessibilità al **registro dei titolari effettivi** di società e di altri soggetti giuridici, nonché di trust ed istituti giuridici affini.

Servizi di cambio e di portafoglio digitale

Recependo i dettami comunitari, il testo normativo prevede l'inclusione nell'ambito dei soggetti destinatari di obblighi di collaborazione attiva dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di **cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale** ed i prestatori di servizi di **portafoglio digitale**, attualmente non contemplati dal D.Lgs. n. 231/2007.

Leggi anche Antiriciclaggio: stretta sulle monete virtuali

Commercio o di conservazione di opere d'arte

Prendendo atto della pericolosità del settore, si ricomprendono tra i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio i **commercianti d'arte** e le persone che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche nell'ipotesi in cui tale attività sia effettuata da gallerie d'arte e case d'asta ovvero qualora tale attività sia effettuata da porti franchi, purché il **valore** dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia **pari o superiore a 10.000 euro**.

Organismi di vigilanza, controllo e sorveglianza

L'art. 2 del decreto amplia i compiti le attribuzioni delegate alle Autorità competenti e ai soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In quest'ottica, le modifiche più rilevanti sono finalizzate:

i) ad integrare le disposizioni afferenti i poteri di vigilanza di settore, con riferimento ai **gruppi bancari**;

ii) a specificare con maggiore precisione la trasmissione dei dati da parte della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

iii) a consentire al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di acquisire informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi;

iv) a consentire l'accesso all'anagrafe immobiliare da parte della Guardia di Finanza e della Direzione investigativa antimafia;

v) a prevedere, nell'ambito della collaborazione e dello **scambio di informazioni**, che l'autorità giudiziaria possa richiedere i risultati degli approfondimenti investigativi sia al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza che alla Direzione investigativa antimafia.

Leggi anche Antiriciclaggio e collaborazione internazionale: tempi più brevi per acquisire i dati

Adeguate verifica della clientela

Ulteriori modifiche sono apportate all'art. 19, D.Lgs. n. 231/2007, al fine di consentire l'utilizzabilità dell'identità digitale come valido strumento di identificazione del cliente, precisando che le identità conformi alle **regole e-IDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature), rilasciate in un altro Paese UE, possono essere accettate solo se caratterizzate da un livello massimo di sicurezza.

Inoltre, i vigenti articoli 23 (rubricato "Misure semplificate di adeguata verifica della clientela) e 24 (rubricato "Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela") del D.Lgs. n. 231/2007, sono interessati da modifiche tese a rendere maggiormente conformi tali norme alle previsioni europee. In quest'ottica, si prevede una sensibile **riduzione delle soglie** preesistenti per l'utilizzo delle **carte prepagate** senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 euro a 150 euro.

Si introducono, poi, misure rafforzate di adeguata verifica anche in relazione ad operazioni considerate ad alto rischio: operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali ed altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Accesso al registro dei titolari effettivi

La V Direttiva ha introdotto importanti novità in ordine al regime di accessibilità al registro dei titolari effettivi di società e di altri soggetti giuridici, con specifico riferimento all'individuazione del titolare effettivo per i trust e per i soggetti giuridici affini.

Leggi anche [Antiriciclaggio: dubbi sulla titolarità effettiva](#)

In particolare, con specifico riferimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni afferenti la titolarità da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato in cui è stabilito o risiede il trustee, la proposta di modifica prevede espressamente che siano tenuti all'obbligo comunicativo i trust espressi e gli istituti giuridici affini, sostituendo l'antecedente previsione che riguardava esclusivamente i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali *ex art. 73 TUIR*.